

Camera dei Deputati

**Legislatura 17**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/12860**  
presentata da **D'ALIA GIANPIERO** il **18/04/2016** nella seduta numero **608**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** , data delega **15/04/2016**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ATTO MODIFICATO IL 19/04/2016

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-12860**

presentato da

**D'ALIA Gianpiero**

testo di

**Lunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608**

D'ALIA. — **Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

l'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di riscossione delle entrate proprie, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, elenca i soggetti abilitati a svolgere le attività di accertamento e riscossione:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) le società miste, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, dello stesso decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

il citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è norma speciale che disciplina un particolare servizio pubblico, e in quanto tale contiene disposizioni più stringenti e particolari rispetto alla norma generale dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ne consegue che le società miste a capitale pubblico-privato devono necessariamente o trasformarsi a capitale interamente pubblico o provvedere all'adeguamento previsto dalla nuova normativa ossia iscriversi all'albo, anche a nome proprio, rispettare la disciplina ed i principi comunitari per la scelta dei soggetti privati che deve avvenire tra i soggetti iscritti all'albo suddetto e osservare l'esperimento di una «procedura ad evidenza pubblica» per l'affidamento del servizio;

tali prescrizioni non appaiono rispettate da Parma Gestione Entrate spa: si tratta infatti di una società a capitale misto pubblico-privato con un capitale sociale di soli 300.000 euro; né può avere rilievo, ad avviso dell'interrogante, il fatto che il socio privato di minoranza ICA Imposte comunali e affini srl, con sede a La Spezia, sia iscritto all'albo dei riscossori;

inoltre, avendo un capitale sociale di soli euro 300.000, Parma Gestione Entrate spa, non dispone nemmeno dei requisiti finanziari per esercitare la sua attività; l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010 prevede infatti che nei comuni tra 100.000 e 200.000 abitanti (Parma ha

190.000 abitanti), il capitale della società di riscossione debba essere di almeno 5 milioni di euro interamente versati;

pertanto, Parma Gestione Entrate spa, non appare all'interrogante avere i requisiti e le condizioni di legge per essere soggetto legittimato alla riscossione delle entrate patrimoniali ed alla conseguente adozione di ingiunzioni fiscali;

nonostante la dubbia possibilità di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la apparente mancanza dei requisiti di solvibilità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010, Parma Gestione Entrate spa risulta iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi a far tempo dal 6 novembre 2015;

in una conferenza stampa in municipio l'assessore Marco Ferretti, il presidente di PGE Enrico Tosi e l'amministratore delegato Oscar Giannoni, hanno dichiarato: «Abbiamo indetto questa conferenza – ha esordito l'assessore – per dissipare i dubbi dei cittadini. L'iscrizione all'albo ministeriale non è altro che una conferma dei requisiti societari di idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa che saranno soggetti a verifica annuale da parte del Ministero» –:

per quali motivi e in base a quale autorizzazione Parma Gestione Entrate spa, pur non rispettando, a quanto risulta all'interrogante, i requisiti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010, sia abilitata ad esercitare la riscossione delle entrate proprie del comune di Parma.

(4-12860)